



UNITA' CINOFIL E DI SOCCORSO SAN MARCO



Mestre, 07 febbraio 2023

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 07/02/2023

L'anno 2023, il giorno 7 del mese di febbraio, alle ore 18.30, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica Statuto per trasmigrazione iscrizione da Regione Veneto a RUNTS ;
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2022 ;
3. Varie ed eventuali.

A norma dell'art.17 dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'associazione, sig. Filippi Arturo il quale, constatato che sono presenti n. 11 + 2 deleghe soci aventi diritto dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama il socio Simbula Lorenzo a fungere da segretario. Compiuto l'accertamento di cui sopra, il presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1. Il presidente relaziona brevemente sull' andamento dell' anno 2022 ed inizia ad illustrare le modifiche, che l'assemblea si accinge ad approvare, confrontando il vecchio ed il nuovo Statuto. Tali modifiche sono state necessarie, su indicazione della Regione Veneto, per poter effettuare la trasmigrazione dall' Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile al RUNTS (Registro Unico Enti Terzo Settore). *Vedi allegati.*

Dopo discussione l'Assemblea approva il nuovo Statuto all'unanimità.

2. Viene illustrato, dall' amministratore, il bilancio Consuntivo dell'anno 2022. Entrate totali pari a € 14.296,10 uscite pari a € 15.938,20 con un saldo negativo di € 1.642,10. I valori di liquidità (banca + cassa) ammontano a € 8.711,73 (€ 5.468,49 in banca e € 3.243,49 in cassa). *Vedi allegati.*

Dopo discussione l'Assemblea approva all' unanimità.

3. Il Presidente propone all' assemblea l' aumento della quota annua associativa dagli attuali 15 € a 20 €, a partire dal 2024.

Dopo discussione l'assemblea ne prende atto e l'argomento sarà posto all'ordine del giorno della prossima Assemblea Ordinaria dei soci.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 20,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Filippi

Il Segretario

Simbula



07 FEB. 2023

ESSENTE

allegati, P 23

c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2

N. 450

PROVA DI REGISTRAZIONE

IL FUNZIONARIO (*)

Baselli Gianluca
in delega, del Direttore Provinciale, Eugenio Amicarelli

Unità Cinofile di Soccorso San Marco

Sede Legale: Via C. Sabbadino, 36/11 30173 Mestre VE CF 90090810277

cell. emergenza/info 346/4704167

Sito Internet: www.ucssanmarco.it - e-mail: ucssanmarco@gmail.com Pec. cinofilasanmarco@pec.it

Campo di addestramento - Via Trezzo Mestre (VE)

Iscrizione all'Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile Cod.VE 0450 - PVCOL-05-A-0075-VE-02.



UNITA' CINOFILA DI SOCCORSO SAN MARCO

Mestre 7 febbraio 2023

STATUTO Unità Cinofila di Soccorso San Marco ODV

ART. 1
(Denominazione e sede)
E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Unità Cinofila di Soccorso San Marco ODV. Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apolitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale in via C. Sabbadino 36 nel comune di Venezia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della Interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità)
L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Svolgere in forma di volontariato la formazione di unità cinofile per il soccorso in caso di calamità e catastrofe, o di ricerca di persone disperse in superficie, ponendosi, in caso di intervento, alle dipendenze funzionali dell'autorità territorialmente competente. La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono: protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui all'art. 5 comma 1 del <u>D.Leg. 117/2017</u> lettera y A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: • Diffondere la passione per l'addestramento del cane da utilità. • Promuove l'utilità del cane addestrato, prestando la propria attività a favore della collettività. • facilita ai propri associati l'utilizzazione delle strutture che il gruppo ha a disposizione o le lezioni collettive impartite da esperti in materia di addestramento. • Organizza prove di lavoro, direttamente o in collaborazione con enti nazionali o altre società cinofile. • Favorisce la preparazione teorica e pratica dei propri associati. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17. L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto, ma si rende disponibile, in caso di esercitazioni ed interventi di soccorso, a livello nazionale ed internazionale.
ART. 6
(Ammissione)
Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato; l'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Gli associati sono classificati in: • Associati Ordinari: tutti gli associati che svolgono attività operativa, in ambito esclusivo o principale, all'interno dell'Associazione; • Associati Ordinari non Operativi: tutti gli associati che svolgono attività diverse da quelle di interesse generale, quindi secondarie e strumentali. • Associati Simpatizzanti: Tutti gli iscritti che sostengono e condividono gli obiettivi dell'associazione senza svolgere attività operativa. • Associati Onorari: Sono associati, che pur non svolgendo attività operativa, hanno acquisito particolari benemeritenze in seno all'Associazione, contribuiscono alla vita associativa e ne sostengono la valorizzazione e la promozione.
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di: • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; • essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; • votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, (ovvero l'associato può votare dopo tre mesi dall'iscrizione nel Libro degli associati) purché in regola con il pagamento della quota associativa; • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31; • denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.; Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di: • rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento Interno;



UNITA' CINOFILA DI SOCCORSO SAN MARCO

Mestre 7 febbraio 2023

• versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 8
(Volontario e Attività di volontariato)
L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell'organizzazione: • Assemblea dei soci; • Consiglio direttivo; • Presidente; • L'organo di Controllo; • Organo di revisione legale dei conti. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11
(L'assemblea)
L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.
ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)
L'assemblea: • determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; • approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale; • nomina e revoca i componenti degli organi sociali; • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; • delibera sull'esclusione degli associati; • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; • approva l'eventuale regolamento interno in attuazione dello Statuto; • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione; • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13
(Convocazione)
L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
ART. 14
(Assemblea ordinaria)
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
ART. 15
(Assemblea straordinaria)
L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.
ART. 16
(Consiglio direttivo)



UNITA' CINOFILA DI SOCCORSO SAN MARCO

Mestre 7 febbraio 2023

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari da 3 a 5 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 10 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale,
- Il sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nei Runtis, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Organi di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)



UNITA' CINOFILA DI SOCCORSO SAN MARCO

4

Mestre 7 febbraio 2023

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33

(Norma transitoria)

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Segretario

Il Presidente

Unità Cinofila di Soccorso San Marco

Sede Legale: Via C. Sabbadino, 36/11 30173 Mestre VE CF 90090810277

cell. emergenze/info 346/4704167

Sito Internet: www.ucssanmarco.it - e-mail: ucssanmarco@gmail.com Pec. cinofilasanmarco@pec.it

Campo di addestramento - Via Trezzo Mestre (VE)

Iscrizione all'Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile PCVOL-05-A-0075-VE-02.